



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SASSARI

Prot. MPLAOOUSPSS.REG.UFF. N. 16099

Sassari, 19.08.2009

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO il D.M: del 4 agosto 2009, n. 73 relativo alle disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo e A.T.A – anno scolastico 2009/2010 e le istruzioni operative sulle assunzioni del personale docente ed educativo di cui all'allegato A inviato dal MIUR con nota n. 12146 del 5 agosto 2009;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007 ;
- VISTO l'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO l'art. 2, commi 411 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO l'art. 64, DL. N. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 133;
- VISTO l'art. 36, comma 1, D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008 convertito nelle legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- VISTO il D.M. 27 marzo 2000, n. 123 relativo al regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dalla legge 3 maggio 999, n.124;
- VISTI i DD.DD.GG. 31 marzo 1999 e 1 aprile 1999 con cui il M.P.I. ha bandito il concorso per esami e titoli per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, nonché per l'accesso ai relativi ruoli per il triennio 1999/2000 – 2000/2001 – 2001/2002 le cui graduatorie conservano validità per le assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del D.M. n. 73 del 4 agosto 2009;
- VISTO il D.M. n. 42 del 9 aprile 2009 con cui sono stati disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011;
- VISTE le tabelle allegate al D.M. 73 del 4 agosto 2009 che evidenziano per ciascuna provincia, la ripartizione del numero massimo di assunzioni da effettuare per ogni grado e ordine di scuola, relativamente al personale docente ed educativo;
- RILEVATO che nelle succitate tabelle per la provincia di Sassari sono individuate n. 5 unità per le assunzioni a tempo indeterminato per la scuola secondaria di 1° grado, nessuna unità per le scuole secondarie di 2° grado e 49 unità complessive di sostegno, da ripartire per ciascun ordine e grado di scuola;
- CONSIDERATO che il contingente di 49 posti di sostegno assegnato a questa provincia è proporzionalmente ripartito nel seguente modo: n. 14 alla scuola dell'infanzia, n. 23 alla scuola primaria, n. 6 alla scuola secondaria di 1° grado e n. 6 alla scuola secondaria di 2° grado (di cui 1 AD01, 1 AD02 e 4 AD03) ;
- ACCERTATO che nella graduatoria di sostegno per la scuola secondaria di 1° grado AD00 del concorso ordinario risultano presenti solo 2 aspiranti e che, pertanto, i rimanenti 4 posti vengono resi disponibili per le graduatorie ad esaurimento;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SASSARI

- TENUTO CONTO, altresì, che i 4 posti di sostegno della scuola secondaria di 2° grado AD03 sono così ripartiti: 3 al concorso ordinario e 1 alla graduatoria ad esaurimento;
- TENUTO CONTO delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per le classi di concorso per le quali non risulta saturata in questa provincia l'aliquota dei posti destinati alle categorie dei disabili ed equiparate;
- ATTESO che ai sensi del D.M. 73 del 4 agosto 2009, il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999, ovvero, nel caso di mancata indicazione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre n. 296;
- TENUTO CONTO che, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione ai sensi dell'allegato A, punto A.5, D.M. cit., l'unità eccedente, qualora il numero della ripartizione di cui sopra risulti dispari, viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine;
- RILEVATO che l'art. 2, comma 4 del D.M. 73 del 4 agosto 2009 stabilisce che qualora le assunzioni non possono essere disposte sulla totalità dei posti assegnati (per esaurimento della graduatoria, ovvero perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto), fermo restando il limite del contingente provinciale attribuito, possono destinarsi le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi e ove possibile, assegnando le stesse al medesimo ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno, in relazione alle esigenze accertate in sede locale e con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l'attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell'organico;
- CONSIDERATA la necessità di procedere alla ripartizione del contingente di posti disponibili per la stipula dei contratti a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di 1° grado e per il sostegno per l'anno scolastico 2009/2010, fra le diverse classi di concorso e le graduatorie del concorso per esami e titoli e permanenti, nel rispetto del termine del 31 agosto 2009, per l'efficacia delle assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2009/2010, ai sensi dell'art. 36, comma 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, per consentire la tempestiva convocazione degli aspiranti entro il termine ultimo del 31 agosto 2009, salva la verifica dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, del persistere della disponibilità a tal fine dei posti risultati vacanti per l'intero anno scolastico dopo i movimenti del personale docente, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di modifica della ripartizione stessa;

D E C R E T A

I posti disponibili da destinare alla stipula dei contratti a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di 1° grado e per il sostegno, per l'anno scolastico 2009/2010, sono ripartiti secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SASSARI

Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è esperibile, per soli vizi di legittimità, ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro rispettivamente, 120 e 60 giorni dalla data di affissione all'albo dell'USP del medesimo provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il prescritto visto di legittimità.

F.TO IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Pierangela Cocco)

All'Albo - S E D E

Alla Direzione Generale Regionale
per la Sardegna - CAGLIARI

Ai Responsabili degli UU.SS.PP.
CAGLIARI-NUORO-ORISTANO

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato
SASSARI
